

UNIVERSITÀ E RICERCA

a 113 milioni¹¹. Il suddetto Fondo è destinato all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti, o di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.

È da aggiungere che il d.l. n. 41/2021 (art. 33, commi da 2-bis a 2-quinquies) ha previsto che 61,6 milioni debbano confluire nel FFO (cap. 1694) per coprire la spesa che deriva dalla possibilità offerta, in occasione del primo *lockdown*, ai dottorandi di ricerca, iscritti all'ultimo anno, di usufruire della proroga di 3 mesi concessa dal d.l. n. 34/2020 (decreto "Rilancio" del 2020), conservando, nei casi previsti, la borsa di studio.

Risorse aggiuntive per l'emergenza sono state previste dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che all'art. 60, comma 1, ha istituito nello stato di previsione del MUR, in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da Covid-19, il "Fondo per favorire l'attività di orientamento e tutorato" (cap. 1720) di 50 milioni per il 2021 da destinare ad università e istituzioni AFAM, al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitino di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento¹².

Nel totale dei fondi stanziati per l'emergenza da Covid-19 per il 2021 ci sono anche risorse stanziato nel 2020, per un ammontare di risorse pari a circa 59 milioni, spiegate dai decreti seguenti. Il primo è il d.l. n. 78/2020 integrato dall'art.1, comma 525 della legge di bilancio 2021 che ha stanziato 9,3 milioni per gli enti e le istituzioni di ricerca e per i collegi universitari¹³. Altri due decreti hanno apportato risorse alle università e alle AFAM: il d.l. n. 137/2020 ha contribuito con 24,6 milioni¹⁴, mentre il d.l. n. 18/2020 con 25,2 milioni¹⁵.

2.2. I risultati della gestione

Per quanto riguarda la gestione delle risorse, dato lo stanziamento definitivo di competenza pari a 13.248 milioni a cui si aggiungono residui iniziali per 361 milioni, la massa impegnabile è pari a 13.609 milioni: di questi, solo 12.789 milioni sono impegni totali, e costituiscono una percentuale del 94 per cento. Questa percentuale è diminuita rispetto all'anno precedente, quando era pari al 96,6 per cento.

¹¹ Le risorse di provenienza dal Fondo per le esigenze emergenziali (cap. 1570), ovvero 113 milioni, sono state ripartite con il d.m. 25 giugno 2021, n. 734 del: alle università statali 17,9 milioni nel FFO (cap. 1694) e 58,1 milioni in un capitolo nuovo (cap. 1752) per l'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti e per piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica a distanza, nonché per gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica; alle università non statali 4,5 milioni nel FFO (cap. 1692 pg 3) e 2,5 milioni per l'acquisto di dispositivi digitali ecc. (cap. 1754); alle AFAM statali 2,15 milioni nel FFO (cap. 1673 pg. 6) e 6,2 milioni per per l'acquisto di dispositivi digitali ecc. (cap. 1792); alle AFAM non statali 180mila euro (cap. 1782 pg 2) e 470mila euro agli istituti superiori di studi musicali non statali (cap. 1781 pg 2); ai collegi universitari di merito accreditati 2,35 milioni (cap. 1696 pg.3) e 650mila euro su un capitolo nuovo (cap. 1722) per l'acquisto di dispositivi digitali ecc.; agli EPR 6,95 milioni nel FOE (cap. 7236 pg 11) e 11,05 milioni per l'acquisto di piattaforme digitali ecc. (7236 pg. nuova). Il Ministero in sede di audizione a marzo 2022 riferiva che dei 58,1 milioni alle università il d.d. n. 2886 del 3 dicembre 2021 ne aveva trasferiti 49,48 milioni su un impegno pari quasi all'intero stanziamento di 58,04 milioni. Invero sul capitolo non risultano residui.

¹² Il Fondo per favorire l'attività di orientamento e tutorato, alimentato con 50 milioni stanziati dal d.l. 25 maggio 2021 n. 73, è stato così ripartito con il d.m. 30 giugno 2021, n. 752: alle istituzioni universitarie statali 40 milioni a valere sul FFO (cap.1694 pg 1); alle istituzioni universitarie non statali 4 milioni (cap. 1692 pg 3); alle AFAM statali 5,15 milioni (cap. 1673 pg 6); agli istituti superiori di studi musicali non statali 650mila euro (cap. 1781 pg 2); alle accademie non statali di belle arti 200mila euro (cap. 1782 pg 2).

¹³ Il d.l. n. 78/2020 ha stanziato per gli EPR 6,95 milioni (cap.1696) e 2,35 milioni per i collegi universitari.

¹⁴ Il d.l. n. 137/2020 ha stanziato 21,6 milioni per le università e 3 milioni per i collegi universitari.

¹⁵ Il d.l. n. 18/2020 ha stanziato 17,9 milioni per il FFO delle università statali (cap.1694) e 4,5 milioni per il FFO delle università non statali (cap.1692); inoltre ha stanziato 2,15 milioni per le AFAM nel FFO (cap.1673) e 470mila euro per le istituzioni AFAM non statali (cap.1781) e 180mila euro per le istituzioni musicali private (cap.1782).

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

La capacità di impegnare le risorse in conto competenza è peggiorata per il 2021 nel confronto con il 2020. Si rileva invece un miglioramento nella capacità di impegno dei residui che passa dal 69,3 per cento del 2020 all'87,5 per cento nel 2021.

La bassa capacità di impegno rileva soprattutto per la missione “Ricerca e innovazione”¹⁶, più che per la missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”. Per la prima la capacità di impegno è dell'81 per cento, mentre per la seconda è il 99 per cento.

I fondi dei capitoli coinvolti dagli incrementi previsti dai decreti-legge Covid-19 mostrano una percentuale maggiore di impegni totali sulla massa impegnabile rispetto ai fondi non coinvolti da incrementi emergenziali (per i primi l'indicatore di capacità di impegno è il 96 per cento, mentre per i secondi è l'86,3 per cento).

Relativamente alle risorse allocate, nel 2021, sui capitoli che sono stati interessati dai decreti-legge emergenziali, per la missione “Ricerca e innovazione”, la capacità di impegno risulta pari all'83 per cento; diversamente, per le risorse allocate sui capitoli che non sono stati interessati dai decreti-legge emergenziali, per la stessa missione, la capacità di impegno risulta pari al 76,8 per cento. Si osserva, inoltre, che la capacità di impegno, nell'anno 2020, delle risorse allocate sui capitoli non coinvolti dai decreti-legge Covid-19 era pari all'88,5 per cento, pertanto, si rileva un notevole peggioramento nel 2021.

Quanto alla spesa corrente la capacità di impegno è pari al 98,9 per cento, per la spesa in conto capitale è 81,3 per cento e risulta peggiorata, rispetto al 2020, per entrambe le tipologie di spesa, quando era pari a 99,5 per cento per la spesa corrente e a 88,3 per cento per la spesa in conto capitale, che registra una diminuzione più rilevante. Se si confronta l'indicatore sui fondi incrementati per il Covid-19 rispetto ai fondi non toccati dalla decretazione emergenziale si rileva che : sui fondi non Covid-19 l'indicatore sulla spesa in conto capitale è pari al 78,8 per cento, mentre sui fondi Covid-19 è pari a 83 per cento. All'interno delle voci della spesa in conto capitale e fondi non Covid-19, quella con minore capacità di impegno è la categoria “Contributi agli investimenti di imprese” con il 62 per cento¹⁷.

Confrontando la massa spendibile, pari a 14.375 milioni, con l'ammontare dei pagamenti, 11.910 milioni, si osserva una bassa capacità di spesa. La percentuale di pagamenti sulla massa spendibile nel 2021 è pari all'82,8 per cento, mentre nel 2020 era il 90,8 per cento. Questo peggioramento è da imputare alla missione “Ricerca e innovazione” in cui l'indicatore è sceso dall'82,5 per cento del 2020 al 65,8 per cento nel 2021¹⁸, mentre non si rileva un peggioramento così drastico nella missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, dove l'indicatore è sceso dal 93,8 per cento del 2020 all'89,3 per cento nel 2021. Tra i programmi di quest'ultima missione si rileva che nel programma “Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore” la percentuale è rimasta comunque alta ed è pari al 94 per cento rispetto al programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” dove è pari all'89,4 per cento. Nell'ambito di quest'ultimo programma, per le risorse individuate per finalità relative all'edilizia universitaria¹⁹ (cap. 7266) si registrano pagamenti esigui a fronte di una rilevante massa

¹⁶ Questo fenomeno lo si rileva soprattutto per la spesa in conto capitale (Titolo II). Un fondo su cui la capacità di impegno è particolarmente bassa è il FIRST (cap. 7245) con un valore pari al 29 per cento. Una delle ragioni è che sul FIRST insistono i bandi PRIN. Il Ministero ha puntato ad accumulare maggiori risorse provenienti da altri capitoli di spesa e ad inserire come progetti “in essere” anche i vincitori del nuovo bando, garantendo così di raggiungere il target previsto dal PNRR sul numero di progetti finanziati entro il 2026. Questo ha portato ad un ritardo nella pubblicazione del nuovo bando PRIN.

¹⁷ Si tratta di fondi per il Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA) (cap. 7233, pg. 2) e di fondi per il FIRST per la parte relativa alla cooperazione internazionale (cap. 7345) del programma - 5.

¹⁸ Si rilevano, a fronte di una ingente massa spendibile, scarsi pagamenti totali sui capitoli relativi: al FIRST (cap. 7245 pg 1 e pg 2); alle spese per interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico - enti di ricerca (cap. 7236); Fondo Italiano per la Scienza (cap. 7720); Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) (cap. 7730).

¹⁹ È stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1274 del 10 dicembre 2021, che ripartisce oltre 1,4 miliardi, per il periodo 2021-2035, del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche che saranno destinate al cofinanziamento, nella misura massima del 60 per cento, di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali. Le risorse

UNIVERSITÀ E RICERCA

spendibile: tale fenomeno è da attribuire al fatto che i decreti di attribuzione delle risorse datano dicembre 2021. Si osserva una maggiore percentuale pagata sui capitoli interessati dai decreti-legge Covid-19. Infatti, su questi capitoli la percentuale della massa spendibile pagata è pari al 76,6 per cento nella missione “Ricerca e innovazione”, mentre si attesta al 92 per cento nella missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”. Quando si analizzano le risorse allocate su capitoli non interessati dai decreti emergenziali troviamo che la percentuale pagata si riduce notevolmente, in particolare nella missione “Ricerca e innovazione” si riduce quasi della metà passando dall’82,5 per cento nel 2020 al 44,3 per cento nel 2021. Nella missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”, pur restando inferiore alla percentuale di pagamento che si riscontra per le risorse dei capitoli interessati da normativa emergenziale, si attesta al 78,4 per cento.

Anche in relazione ai programmi, si nota che il programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata” mantiene comunque una percentuale di pagamento della massa spendibile inferiore a tutti gli altri programmi, tale fenomeno riguarda in particolare le risorse stanziare sui capitoli non coinvolti dalla decretazione emergenziale.

La percentuale di massa spendibile pagata è inferiore sulla spesa in conto capitale, pari al 63,6 per cento, rispetto alla spesa corrente dove è pari al 90,7 per cento. Si nota un peggioramento rispetto al 2020 quando tale percentuale era 79,6 per cento per la spesa in conto capitale e 94,9 per cento per quella corrente.

I residui iniziali nella missione “Ricerca e innovazione” ammontavano a 543 milioni; ne sono stati smaltiti il 27,5 per cento, a differenza della missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” in cui i residui iniziali ammontavano a 563 milioni e ne sono stati pagati il 53 per cento. Il programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” ne contava 485 milioni, di cui ne ha smaltiti il 55,5 per cento.

I residui finali della missione “Ricerca e innovazione” sono stati nel 2021 pari a 1.241 milioni; i residui della missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” sono stati di poco inferiori, pari a 1.039 milioni pur essendo lo stanziamento definitivo di quest’ultima circa il triplo di quello della missione “Ricerca e innovazione”. L’ammontare complessivo di residui finali che insistono sul bilancio del MUR è pari a 2.309 milioni, più che raddoppiato rispetto al 2020 (erano pari a 1.107 milioni): ciò testimonia il peggioramento della capacità di spesa.

Nello specifico risultano riscontrabili quasi interamente sulla missione “Ricerca e innovazione” che registra il 53,7 per cento dei residui finali del bilancio. È da notare che gli 860 milioni di residui di competenza nel 2021, di cui 636 milioni sono residui finali di stanziamento,

servono per cofinanziare la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento, l’ampliamento, la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali delle università, con l’esclusione degli interventi di edilizia residenziale per cui sono previsti appositi fondi, oltre l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e di grandi attrezzature scientifiche. Nel dettaglio, 550 milioni sono destinati a cofinanziare progetti di livello esecutivo o progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo la formula dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori per interventi da avviare entro il 30 giugno 2023; 280 milioni a progetti di livello almeno definitivo per lavori di edilizia da avviare anche successivamente ma entro il 30 giugno 2024; 100 milioni sono assegnati per progetti di livello almeno definitivo per il potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria da avviare entro il 30 giugno 2024; 282,2 milioni per progetti almeno di fattibilità tecnica ed economica per lavori di edilizia da avviare anche successivamente al 2022 ma con almeno le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024; infine, 200 milioni sono finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023. I programmi – per i quali l’importo minimo da richiedere non può essere inferiore a 750mila euro per ogni intervento progettuale – saranno valutati da un’apposita Commissione, composta da cinque membri e nominata con decreto del Segretario Generale del ministero, e verranno costantemente monitorati nel corso della realizzazione. Al d.m. n. 1274 si affianca anche il d.m. n. 1275 che assegna, per il 2021, 75 milioni per cofinanziare programmi di intervento finalizzati prioritariamente all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca degli atenei statali o a interventi di edilizia sostenibile o relativi all’acquisizione di grandi attrezzature scientifiche aventi caratteri di urgenza e indifferibilità. Il decreto assegna una quota minima fissa di 350mila euro a ogni istituzione e una quota variabile proporzionale, connessa alla dimensione della popolazione studentesca e ai costi standard degli atenei.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

sono in misura maggiore rintracciabili nella missione “Ricerca e innovazione”. Viceversa nella missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” si osservano 817 milioni residui di nuova formazione di cui 80 milioni residui finali di stanziamento.

Quanto alla missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” il programma “Sistema Universitario e formazione post-universitaria” rileva residui finali pari all’88,8 per cento del totale della missione. Nel programma “Formazione superiore e ricerca in ambito internazionale” si osserva una percentuale di residui finali, pari al 4,7 per cento di quelli della missione.

I residui finali sui fondi Covid-19, pari a 1.218 milioni, rappresentano il 52,8 per cento del totale: di questi 578 milioni sono della missione “Ricerca e innovazione” e 641 milioni della missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”. I residui sui fondi non coinvolti dai decreti Covid-19 sono pari a 1.091 milioni; di questi 663 milioni sono della missione “Ricerca e innovazione”, mentre 398 milioni della missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria”. Pertanto per la missione “Ricerca e innovazione” i residui finali insistono in misura maggiore su capitoli di spesa che non sono stati coinvolti dai decreti per l’emergenza, mentre per la missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” vale la considerazione opposta.

Dei 2.309 milioni di residui finali complessivi, il 64,8 per cento è sulla spesa in conto capitale, pari a 1.495 milioni, mentre solo il 35,2 per cento è sulla spesa corrente, su cui i residui finali sono pari a 814 milioni.

Per le risorse stanziare dai decreti-legge Covid-19 la quota di residui finali è leggermente più alta sulla spesa corrente rispetto a quella in conto capitale: infatti nella spesa corrente vi sono residui per 639 milioni sui “Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche” e residui pari a 569 milioni nella spesa in conto capitale sui “Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche”.

Sui fondi non coinvolti dai decreti Covid-19 osserviamo che i residui finali si annidano maggiormente nella spesa in conto capitale, su cui vi sono residui finali per 926 milioni, mentre solo 165 milioni sulla spesa corrente. Infine, i capitoli di spesa in conto capitale con un ammontare di residui particolarmente elevato si concentrano nella missione Ricerca²⁰.

Infine, nel 2021, si registra un ammontare di economie di competenza nel complesso pari a 100 milioni (57 milioni in conto residui), in gran parte riferibili alla missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” (44 milioni) e, in particolare, al programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” per il 29,5 per cento e al programma “Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica” per il 27 per cento. La missione “Ricerca e innovazione” registra economie di competenza per 26 milioni (13 milioni in conto residui). La maggior quota di quelle di competenza (99 milioni) si riferisce a capitoli di spesa non incisi dalla spesa emergenziale. La totalità delle economie in conto residui (57 milioni) si rilevano in misura maggiore, per 44 milioni, sulla missione “Istruzione universitaria e formazione post-universitaria” e in particolare, 42 milioni nel programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria”. In riferimento alla missione “Ricerca e innovazione” se ne riscontrano 13 milioni. Sui capitoli incrementati nel corso del 2021 dai decreti emergenziali si evidenziano economie sui residui pari a 46,1 milioni; la quota restante, che rappresenta il 17,5 per cento del totale registrato per il Ministero, si rileva sui capitoli non interessati dagli incrementi dai decreti-legge intervenuti per fronteggiare la pandemia.

Il Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ha come obiettivo quello di integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

²⁰ I fondi interessati da questo fenomeno sono il PNR (cap.7730) dove i residui finali sono pari al 100 per cento dello stanziamento iniziale, ovvero pari a 200 milioni; il FOE (cap.7236) con residui finali pari a 26 milioni; l’Agenzia Spaziale EU (cap.7238) con residui finali pari a 20 milioni; il FISR (cap.7310) con residui finali pari a 39,8 milioni e infine il fondo per l’Istituto Nazionale di Astro-Fisica – INAF (cap.7336) con 14 milioni di residui finali. È da notare che il Programma Nazionale di Ricerca Aerospaziale - PRORA (cap. 1678) pur essendo un capitolo di spesa corrente (Titolo I) mostra residui elevati pari a 25 milioni.

UNIVERSITÀ E RICERCA

Il MUR è assegnatario di risorse per complessivi 500 milioni, riferiti all'intervento (M6 C2) *"Iniziativa di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale"*, al fine di realizzare il potenziamento della ricerca nell'ambito delle tecnologie abilitanti in uso nel settore sanitario, per migliorare la diagnosi, le prestazioni, nonché garantire la continuità delle cure assistenziali e riabilitative. Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, con decreto interministeriale n. 142 del 28 gennaio 2022, ha provveduto all'approvazione delle *"Linee guida per le iniziative del Piano complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"*. Avendo il suddetto decreto delineato il cronoprogramma finanziario per i diversi investimenti promossi nell'ambito del Piano, risulta che per il 2021 non sono ancora state assegnate risorse sui capitoli di bilancio del Ministero, infatti, l'art. 1, comma 2 *lett.i*, del decreto-legge n. 59 del 2020 prevede uno stanziamento di 100 milioni annuali a favore del MUR solo a partire dal 2022 e fino al 2026. Va sottolineato che, anche agli interventi ricompresi nel Piano complementare, si dovranno applicare le procedure di semplificazione, di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR. Entro il 2022, il MUR dovrà avviare una procedura selettiva pubblica e ammettere al finanziamento i progetti selezionati, per il conseguente avvio degli stessi.

3. I principali risultati del 2021 per missioni e programmi

3.1. Missione 17 - *"Ricerca e Innovazione"*

Obiettivo della missione è finanziare gli enti pubblici di ricerca (EPR) tramite il fondo di finanziamento ordinario (FOE), sostenere la crescita professionale dei ricercatori degli EPR, incentivando sia il sistema di reclutamento (con un piano straordinario di assunzioni) sia le progressioni di carriera. Vi sono poi obiettivi connessi alla priorità di sviluppo del PNRR per rafforzare le attività di ricerca e innovazione, promuovendo azioni mirate ad avvicinare atenei, enti di ricerca, imprese e istituzioni, realizzando luoghi di trasmissione e contaminazione di competenze, grandi infrastrutture di ricerca e laboratori comuni ad operatori pubblici e privati per la ricerca e l'innovazione, la partecipazione alle infrastrutture di ricerca europee, in un'ottica di crescente proiezione internazionale e di potenziamento del trasferimento tecnologico.

3.1.1. Programma 22 - *"Ricerca scientifica tecnologica di base e applicata"*

Su questo programma troviamo le risorse per il finanziamento degli EPR e i contributi per gli enti di ricerca privati purché sotto la vigilanza del MUR, il finanziamento di programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica nonché dei programmi dell'Agenzia Spaziale Europea, il finanziamento delle attività di ricerca nei campi dell'astrofisica, della fisica subnucleare, nucleare e astro partecellare. Ricade in questo programma anche la vigilanza e il controllo sulle attività degli EPR, la cura delle relazioni internazionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno alla partecipazione italiana a programmi europei ed internazionali di ricerca. Lo stanziamento iniziale su questo programma è di 3.041 milioni.

Il Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti e delle istituzioni di ricerca, FOE, (cap.7236), disciplinato dal d.lgs. del 5 giugno 1998, n. 204, costituisce il 63 per cento dello stanziamento iniziale su tutto il programma. Il FOE viene ripartito in diverse quote, una destinata al funzionamento ordinario e altre quote che premiano la progettualità e le attività di ricerca a valenza internazionale.²¹ Nel 2021 è stato erogato e ripartito agli enti beneficiari così come segue:

²¹ Le risorse del Fondo per il Funzionamento degli Enti di ricerca (FOE) sono state ripartite secondo i criteri contenuti nel d.m. 16 luglio 2021, n. 844.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

TAVOLA 1

“Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca”
assegnazione da d.m. n. 844 del 16 luglio 2021 art. 1, comma 2

(in milioni)

Enti	Totale assegnato competenza 2021
Consiglio nazionale delle ricerche (cnr)	665,3
Agenzia spaziale italiana (asi)	505,3
Istituto nazionale di fisica nucleare (infn)	305,8
Istituto nazionale di astrofisica (inaf)	118,1
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (ingv)	71,1
Istituto nazionale di ricerca metrologica (inrim)	24,2
Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (ogs)	20,4
Stazione zoologica “anton dohm” (dhorn)	14,7
Area di ricerca scientifica e tecnologica di trieste (area)	28,7
Istituto nazionale di alta matematica (indam)	2,8
Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche “e. fermi” (fermi)	2,9
Istituto italiano di studi germanici (germanici)	1,6
Totale assegnazioni	1.761

Fonte: <https://www.mur.gov.it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale>

Il resto delle risorse per un valore di 31,6 milioni è stato erogato ad altri enti.

La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 541) ha disposto l'incremento del FOE di 25 milioni. L'incremento del FOE viene motivato come sostegno alla competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale e da impiegare esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca (EPR) in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati²². Al fine di adempiere a quanto previsto per la stabilizzazione dei ricercatori degli EPR è stata disposta la suddivisione dello stanziamento in due quote: la prima destinata all'espletamento delle procedure di stabilizzazione e la seconda all'espletamento di procedure per l'assunzione di personale anche attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti. Complessivamente, il FOE risulta incrementato per 17 milioni per via dell'emergenza Covid-19²³. Nel FOE confluiscono infine anche i fondi dal capitolo 7270 dal Programma 4 che, con DRGS 233158, assegna 47 milioni per “Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico” (di nuova istituzione). Per il FOE (cap. 7236 pg 1) si rilevano residui pari a 26 milioni. Lo stanziamento finale sul capitolo è pari a 1.978,5 milioni.

A partire dal 2021 diversi programmi di finanziamento della ricerca sono stati riuniti all'interno di una cornice comune denominata il Programma Nazionale per la Ricerca, in breve PNR. Il PNR è un documento programmatico per la politica del Ministero in tema di Ricerca, risultato di un processo di consultazione delle parti coinvolte, tra cui Ministeri, Regioni e mondo

²² Si tratta della norma introdotta con l'art. 20 del d.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75 che ha previsto la possibilità di stabilizzare entro il 31 dicembre 2021 il personale assunto a tempo determinato nella Pubblica Amministrazione a condizione che possedesse una serie di requisiti, tra cui avesse maturato al 31 dicembre 2021 tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni.

²³ Nel FOE sono confluiti 11,05 milioni dal d.l. n. 41/2021 del “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”. Il d.l. n. 78/2020 integrato dalla legge di bilancio 2021 (art.1, comma 525), ha stanziato ulteriori 6,95 milioni per le esigenze emergenziali. Dallo stanziamento del FOE occorre sottrarre 1 milione a favore dei ricercatori di ISPRA come da d.l. n. 41/2021, art. 33, comma 2-sexies, che stabilisce che “In considerazione dei gravi effetti economici in atto e delle criticità derivanti dall'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID 19, all'articolo 238, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il terzo ed il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: “Per le medesime finalità di cui al comma 1, e' altresì autorizzata la spesa, per un importo pari a 1 milione a decorrere dall'anno 2021, in favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'incremento di cui all'articolo 238, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

UNIVERSITÀ E RICERCA

delle imprese. Questo processo è terminato con l'approvazione del piano per gli anni 2021-2027 nel dicembre 2020²⁴. Il PNR 2021-2027 è articolato in priorità di sistema, grandi ambiti di ricerca e innovazione e relative aree di intervento, quali i piani nazionali e le missioni²⁵. Alla sua attuazione sono destinati fondi di provenienza diversa, tra i quali risorse di bilancio del MUR, fondi strutturali e di investimento europei, fondi nazionali destinati alla politica di coesione e programmi europei a gestione diretta (*Horizon Europe*, *InvestEU*, Europa digitale, Erasmus+, Europa Creativa, *LIFE*). La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 548) ha stanziato 200 milioni per l'anno 2021 per il "Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del PNR" (cap. 7730). Il d.m. del 25 giugno 2021, n. 737 ha stabilito i criteri di riparto del Fondo tra le università e tra gli enti e le istituzioni di ricerca, definendo anche le tipologie di intervento, l'obbligo di comunicazione del programma e del dettaglio delle iniziative finanziate²⁶.

È importante osservare come dal 2022 il MUR potrà attingere alle risorse del PNRR per rafforzare gli obiettivi programmatici contenuti nel PNR 2021-2027. Gli interventi delineati per la Missione 4 Componente 2 (*M4C2*) "Dalla ricerca all'impresa" prevedono stanziamenti per un ammontare complessivo di 11.440 milioni da utilizzare durante il PNRR, ovvero entro il 2026. Alle risorse del PNRR vanno aggiunti i 500 milioni del Fondo Complementare. Nel complesso queste risorse sono finalizzate ad accrescere la spesa, pubblica e privata, in ricerca e innovazione, rafforzare i meccanismi di trasferimento tecnologico e favorire una più stretta interazione tra imprese e mondo della ricerca. Prodromica sarà la riforma orientata alla semplificazione della burocrazia nella gestione dei fondi dedicati alle attività di ricerca pubblico-privata. Gli Enti pubblici di ricerca (EPR) verranno sollecitati sia come possibili leader progettuali per i Partenariati, per i Campioni nazionali e per gli Ecosistemi territoriali, sia come potenziali partecipanti ai bandi sul Fondo PNR e sul Fondo per le infrastrutture. Le missioni finanziate coi fondi del PNRR saranno allineate alle priorità del Piano Nazionale della Ricerca (PNR) 2021-2027 e ai pilastri di *Horizon Europe*. Tutte le priorità del MUR individuate saranno, dunque, orientate ad attuare investimenti e riforme nei settori di competenza che possano contribuire alla produttività ed aumentare l'attrattività dell'Italia nel settennio 2021-2027 stimolando un sistema di collaborazione tra pubblico e privato in grado di far crescere e consolidare nel tempo gli investimenti strutturali per i settori dell'alta formazione e della ricerca.

La ricerca di base viene finanziata attraverso il Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica (FIRST). In questo fondo (cap.7245) confluiscono le risorse per il finanziamento dei bandi PRIN (Progetti di Ricerca di Rilevanza Nazionale), FIRB (Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base) e i FAR (Fondo Agevolazioni per la Ricerca) da ripartirsi seguendo modalità e criteri definiti nel d.m. n. 443 del 10 agosto 2020. Il d.m. n. 1314 del 14 dicembre 2021 ha semplificato le procedure per l'emissione dei decreti di ammissione e di erogazione dei finanziamenti, al fine di accelerare le tempistiche nazionali, allineandole a quelle europee. Si chiede al Ministero di vigilare affinché questa nuova procedura consenta di correggere gli elementi di criticità riscontrati nella gestione corrente, ovvero la bassa capacità di pagamento sulla massa spendibile e la formazione di residui di competenza.

²⁴ Il PNR 2021-2027, approvato con delibera del CIPE n. 74 del 15 dicembre 2020, mira a contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, delle priorità della Commissione europea e degli Obiettivi della Politica di Coesione 2021-2027 ed è perciò una sintesi delle linee programmatiche importanti per la crescita e l'innovazione del sistema produttivo del Paese.

²⁵ Le priorità di sistema sono il risultato di una consultazione pubblica svolta presso comunità scientifica nazionale e dell'analisi delle raccomandazioni formulate da organismi terzi nazionali, europei e internazionali. I grandi ambiti di ricerca e innovazione e le relative aree di intervento rispecchiano le sei aggregazioni (*cluster*) di *Horizon Europe*, il programma quadro europeo per la ricerca e l'innovazione 2021-27, e considerano gli ambiti della Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI). I piani nazionali sono dedicati rispettivamente al consolidamento delle infrastrutture di ricerca (Piano nazionale per le infrastrutture di ricerca) e a favorire il più ampio accesso possibile ai dati e ai risultati della ricerca e dell'innovazione (Piano nazionale per la scienza aperta). Le Missioni, infine, sono il frutto di un approccio volto a orientare gli interventi pubblici, al fine di raggiungere obiettivi ambiziosi e concreti in un periodo di tempo definito.

²⁶ Il d.m. n. 737 del 25 giugno 2022 ha ripartito i 200 milioni con gli stessi criteri di FFO e FOE: 163 milioni annui per le università e 36,7 milioni annui per gli ERP.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

Poiché la Direzione generale della ricerca del MUR gestisce pro quota con la Direzione Generale per l'internazionalizzazione e la comunicazione le risorse del FIRST, queste vengono allocate su due differenti capitoli: il cap.7245 nella missione (17) "Ricerca e innovazione" e il cap.7345 nella missione (23) "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria", Programma (5) "Coordinamento e sostegno della ricerca in ambito internazionale". Il d.l. n. 34 del 19 maggio 2020 (art. 238, comma 4) ha stanziato per il 2021, 250 milioni per il FIRST. Allo stanziamento iniziale sul FIRST (cap.7245) occorre aggiungere anche la reiscrizione di circa 32 milioni di residui passivi perenti relativi a enti locali produttori di servizi assistenziali ricreativi.

Il bando "Nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale -Bando PRIN 2020", istituito con il d.d. del 16 ottobre 2020 n. 1628, è stato finanziato a partire dalle risorse disponibili sul FIRST relative agli anni 2018, 2019 e 2020. Alla data di scadenza per la presentazione della domanda fissata al 26 gennaio 2021, sono state caricate su apposita piattaforma telematica 4.344 progetti con una richiesta complessiva di 3,2 miliardi. La fase di valutazione si è conclusa in data 7 dicembre 2021 con l'approvazione delle ultime graduatorie, con un totale di 308 progetti finanziati. Con d.d. n. 624 del 16 marzo 2021, è stata resa nota la ripartizione dei fondi complessivi disponibili per ogni settore, con l'indicazione degli importi allocati per la dotazione ordinaria per i progetti presentati da capofila "Principal Investigator over 40" e quelli relativi ai progetti presentati da "Principal Investigator under 40". In totale si tratta di una somma di 178,94 milioni da cap. 7245.

Prima di lanciare il nuovo bando PRIN il Ministero ha scelto di aggregare risorse da altri capitoli sul FIRST tra cui 62 milioni da rimodulazione per "progetti in essere" nell'ambito del PNRR (d.m. MUR del 6 dicembre 2021 n. 1271) distogliendoli dal cap.8112: la scelta si riconduce all'obiettivo di raggiungere il target fissato dal cronoprogramma del PNRR di finanziare 5.350 progetti PRIN entro il 2026.²⁷ Oltre al fatto di aumentare le risorse messe a bando, grazie ai fondi del PNRR, il Ministero si pone come obiettivo quello di rendere programmabile la pubblicazione dei bandi. Si dovrà valutare in quale misura l'obiettivo di aumentare l'ammontare delle risorse sulla ricerca di base e la prospettiva di maggiore certezza sui tempi di presentazione dei progetti rappresenti un fattore positivo. In sintesi sul capitolo del FIRST (cap.7245) da uno stanziamento iniziale pari a 282 milioni di cui 250 milioni destinati originariamente ai PRIN (di cui all'art. 238, comma 4, del d.l. n. 34/2020) si aggiungono ulteriori risorse sempre con la stessa finalità, ovvero 50 milioni (art. 1, comma 140, legge n. 232/2016) e 62 milioni (dal cap. 8112) come da d.m. n. 1271 del 6 dicembre 2021. Sul FIRST si riscontrano ulteriori 5,23 milioni (d.m. 4 giugno 2019, n. 450) oltre alla reiscrizione dei residui passivi perenti pari a 31,52 milioni. Lo stanziamento finale del FIRST è pertanto pari a 430,75 milioni.

Per promuovere il coordinamento delle attività di ricerca di università, enti e istituti di ricerca pubblici verso obiettivi di eccellenza, incrementando la sinergia e la cooperazione tra questi e il sistema socio-economico produttivo per il raggiungimento degli obiettivi strategici della ricerca e della innovazione è stata istituito il fondo per l'Agenzia Nazionale per la Ricerca²⁸ (ANR) (cap.7288) che nel 2021 ammontava a 103,5 milioni. Da questo fondo sono stati poi trasferiti 78,5 milioni per alimentare il d.l. emergenziale del 22 marzo 2021 n. 41 e altri 5 milioni con DMT 174142.

Un ulteriore fondo per il finanziamento della ricerca scientifica è il Fondo italiano per la scienza, (FIS). A seguito della sua costituzione, con disponibilità per l'anno 2021 di 50 milioni

²⁷ Per il nuovo bando PRIN il MUR ha chiesto la conservazione di 62 milioni per l'anno 2021, dal capitolo 8112/01 (con nota n. 1805 del 7 febbraio 2022); inoltre (con nota prot.19272 del 22 dicembre 2021) è stata richiesta la conservazione di 50 milioni destinati ai progetti PRIN in attuazione dell'art.1, comma 140 della legge 232/2016. Infine, è stata richiesta (con nota n. 19023 del 17 dicembre 2021) la conservazione di 268,5 milioni, stanziamento del 2021, per l'anno 2022. Questo porta a residui accantonati per il nuovo bando PRIN per un ammontare pari a 380,5 milioni.

²⁸ La legge n. 160 del 17 dicembre 2019 con l'art. 1, comma 241, ha istituito l'ANR dotata di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del MUR. L'obiettivo è quello di favorire attraverso l'ANR l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, promuovendo la partecipazione italiana a progetti e iniziative europee e internazionali. La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) con l'art. 1, comma 314, prevede che "all'art.1 della legge n. 160/2019 i commi da 240 a 248 sono abrogati", sopprimendo quindi l'ANR.

UNIVERSITÀ E RICERCA

(cap.7720), sono stati emanati il d.m.15 luglio 2021, n. 841 recante “Disposizioni procedurali per interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale”, a valere sul Fondo italiano per la Scienza, di cui al d.l. 25 maggio 2021, n. 73 e il d.d. n. 2281 del 28 settembre 2021 concernente la “Procedura competitiva per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale, a valere sul Fondo italiano per la scienza”. I soggetti ammessi a presentare la proposta progettuale da realizzare entro 5 anni sono i *Principal Investigator* di qualunque nazionalità, che abbiano scelto come organizzazione ospitante (*Host Institution*) una delle seguenti Istituzioni italiane: Accademie di Belle Arti, Conservatori, Università ed istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale; enti pubblici di ricerca di cui al d.lgs. del 25 novembre 2016, n. 218; soggetti giuridici con finalità di ricerca, purché residenti e con stabile organizzazione nel territorio nazionale, a cui lo Stato contribuisca in via ordinaria; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici e privati, aventi sede operativa in tutto il territorio nazionale. Gli schemi di finanziamento sono di due tipologie a seconda dell’anzianità del conseguimento del dottorato di ricerca del *Principal Investigator*, *Starting* (dottorato da non più di 10 anni) o *Advanced Grant* (dottorato da più di 10 anni) e dell’esperienza di ricerca. Alla scadenza del bando, il 27 dicembre 2021, risultavano 1.919 domande per una richiesta complessiva di finanziamenti di 1,73 miliardi, circa 35 volte la dotazione del Bando (che è di 50 milioni inclusi gli oneri di valutazione): 1.250 domande (65,1 per cento) sono per *Starting Grant* e 669 (34,9 per cento) sono per *Advanced Grant* con un totale di 140 organizzazioni ospitanti, in prevalenza Università (83 per cento). Vi sono ancora due fasi di selezione: una prima selezione da parte del CNVR - Comitato Nazionale per la valutazione della Ricerca - costituito in data 30 luglio 2021 ai sensi dell’art. 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 2021, n. 108; una seconda selezione da parte di tre revisori esterni anonimi ed indipendenti scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione scientifica tramite la consultazione di banche dati riconosciute a livello internazionale, quali *Clarivate* e *Scopus*. Infine, i responsabili dei progetti che superano queste due selezioni saranno invitati ad un’intervista in lingua inglese, volta a valutare l’attitudine del *Principal Investigator* a svolgere autonomamente la ricerca e/o a coordinare il gruppo di ricerca. L’approvazione della graduatoria è prevista entro il primo semestre 2022.

Il Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca, in breve FISR (cap.7310) mira a finanziare con 21,9 milioni proposte progettuali di ricerca di particolare rilevanza strategica, finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e dell’infezione da Covid-19²⁹. Le aree di ricerca interessate sono *Life Sciences*, *Physics* and *Engineering* e *Social Sciences and Humanities*. L’intervento si articola su due fasi: la prima fase prevede un impegno di 10 milioni in cui i soggetti ammissibili devono presentare idee progettuali finalizzate alla messa a punto di un primo “Risultato prototipale” (susceptibile di implementazione). La seconda fase, invece, segue in base all’esito della verifica conclusiva delle idee progettuali approvate nella prima fase e prevede che i soggetti finanziati nella Prima Fase vengano invitati a presentare proposte progettuali di sviluppo finalizzate alla sperimentazione del “Risultato prototipale finale” e alla relativa dimostrazione di funzionalità. Per tale fase il MUR aveva riservato risorse per 11 milioni. Lo sviluppo delle proposte progettuali doveva avvenire in un tempo massimo di 6 mesi. Con d.d. n. 1049 del 30 aprile 2021 sono state approvate e pubblicate le graduatorie della “Prima Fase”. L’intervento ha raggiunto alla fine del 2021 solo la prima fase, con l’acquisizione delle valutazioni sui progetti selezionati nella prima fase. Il bando prevede, in favore delle istituzioni beneficiarie dei contributi, un’erogazione in anticipazione pari al 90 per cento della somma finanziabile riconosciuta, ossia 9,5 milioni. I progetti finanziati sono 183 (di cui 62 area SH; 51 area PE; 70 area LS). Per 48 progetti, su 183 finanziati, non sono pervenuti al termine del 2021 i rendiconti scientifici e contabili per la prevista valutazione, propedeutica all’erogazione del saldo, da parte del Panel di esperti. Sul capitolo (7310) risulta una massa impegnabile di 48 milioni, ne sono stati impegnati 26, pagati 8,85 e dunque residuano 39,82

²⁹ Con d.d. n. 562 del 5 maggio 2020.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

milioni. Anche in questo caso i residui finali si spiegano con la procedura complessa di selezione dei progetti che si è protratta nel 2022.

Per organizzare in maniera efficiente le risorse per la ricerca, censire le strutture e i finanziamenti pubblici rivolti al settore della ricerca, coordinare e informare dei bandi i potenziali enti di ricerca interessati è stata istituita l'Anagrafe Nazionale della Ricerca con d.P.R. n. 382 dell'11 luglio 1980. La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 553) con decreto applicativo d.m. n. 564 del 28 aprile 2021, ha istituito una nuova sezione sul portale dell'Anagrafe denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca", per raccogliere le iscrizioni di tutti gli enti pubblici e privati che si occupano di ricerca.

Infine, con le risorse PON-REACT-EU è stato possibile nel 2021 assumere ricercatori a tempo determinato e dottorandi su tematiche dell'innovazione e *green* finanziati per un triennio che scade il 31 dicembre 2023.³⁰

3.2. Missione 23 - "Istruzione universitaria e formazione post-universitaria"

In questa missione troviamo le risorse per il sistema universitario, per gli interventi finalizzati al diritto allo studio e per il sistema di reclutamento dei ricercatori e le risorse per le Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

3.2.1. Programma 1 - "Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore"

In questo programma troviamo le risorse per il sostegno al diritto allo studio quali le borse di studio e le iniziative per favorire la mobilità degli studenti. Si trovano anche le iniziative per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative attraverso il contributo statale a università e collegi universitari, la realizzazione o ristrutturazione di alloggi e residenze per gli studenti universitari.

Il capitolo di spesa più rilevante è il Fondo Integrativo Statale (cap.1710) che nel 2021 rappresenta il 71,3 per cento dello stanziamento iniziale del programma. La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 519) ha disposto un incremento strutturale del FIS di 70 milioni annui a decorrere dal 2021 portando l'importo del fondo a 307 milioni.³¹ Il FIS integra le risorse nel bilancio regionale finalizzate al sostegno delle borse di studio e viene ripartito con decreto direttoriale tra le Regioni, ottenuto il parere positivo della Conferenza Stato-Regioni.³² Nell'a.a. 2020/2021, i

³⁰ A seguito della riprogrammazione del PON "Ricerca e Innovazione 2014-2020 -Istruzione e ricerca per il recupero - REACT-EU, con d.m. n. 1061 del 10 agosto 2021 è stata prevista l'assegnazione di risorse da destinare all'Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione, nonché all'Azione IV.5 - Dottorati su tematiche green. Inoltre, con d.m. n. 1062 del 10 agosto 2021 è stata data attuazione all' Azione IV.4 - Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell'innovazione e Azione IV.6 - Contratti di ricerca su tematiche *green* finalizzate all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipologia A), di cui alla legge n. 240/2010.

³¹ L'art. 18 del d.lgs. n. 68/2012, come modificato dall'art. 2, comma 2-ter, della legge 8 novembre 2013, n. 128, stabilisce che al fabbisogno finanziario necessario per garantire gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, si provvede attraverso il FIS (cap.1710). Negli ultimi anni, si è registrato un costante aumento del FIS, al fine di ridurre il numero degli studenti c.d. "idonei non beneficiari", ossia studenti che, a causa dell'insufficienza dei fondi, non possono essere destinatari dei benefici, pur in possesso dei requisiti di ammissibilità. La legge di bilancio 2021 ha previsto uno stanziamento iniziale a cui si sono aggiunti il 3 per cento dei fondi confiscati alla criminalità organizzata tramite l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), ovvero 12mila euro. Pertanto, lo stanziamento complessivo del FIS nell'esercizio finanziario 2021 è stato pari a 307 milioni in sostanziale continuità con lo stanziamento nel 2020.

³² Il decreto direttoriale n. 2795 del 25 novembre 2021 stabilisce le modalità del riparto. Il fondo viene ripartito in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni, secondo i criteri e le modalità definiti con un decreto interministeriale a cui spetta anche fissare l'importo della borsa di studio, il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio e che le regioni debbano contribuire con almeno il 40 per cento dell'assegnazione del FIS con le loro risorse. Per l'85 per cento il FIS viene suddiviso in proporzione ai fabbisogni finanziari netti delle regioni e per il 15 per cento sulla base della quota premiale. La "quota premiale" del FIS è attribuita esclusivamente alle regioni che, alla data del 30 aprile del medesimo anno del riparto, avranno dedicato risorse proprie in misura superiore al 40 per

UNIVERSITÀ E RICERCA

beneficiari delle borse di studio sono stati 248.966 a fronte dei 252.116 idonei, rappresentando una percentuale che varia da regione a regione intorno ad una media di soddisfazione degli idonei beneficiari sul totale degli idonei pari al 98,75 per cento. Questa percentuale è andata crescendo negli anni passando dall'88 per cento dell'a.a. 2016/2017 al valore attuale. Alla base della determinazione degli importi e dei criteri per l'erogazione delle borse di studio vi è la definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP)³³. È da notare che al termine del 2021 non era ancora stato raggiunto un accordo sulla definizione dei LEP. Pertanto, un decreto interministeriale³⁴ stabilisce di procedere nel triennio 2020-2022 all'assegnazione delle risorse del FIS in misura non solo proporzionale al fabbisogno finanziario delle Regioni, ma altresì continuando a prevedere meccanismi premiali per le Regioni che investono maggiori risorse in materia di diritto allo studio.

La definizione dei LEP è propedeutica all'avvio dell'attività dell'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario³⁵ che è chiamato a svolgere un'attività di monitoraggio su tutte le misure che tutelano il diritto allo studio, in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, ovvero ai provvedimenti finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore; e in particolare a consentire ai capaci e meritevoli anche se privi di mezzi di raggiungere i gradi più alti degli studi. È dunque estremamente importante che la definizione dei LEP così come l'avvio dell'Osservatorio siano completati in tempi ragionevoli e non continuamente posticipati.

Il MUR utilizzerà le risorse del PNRR a partire dal 2022, per aumentare le risorse disponibili per le borse di studio per studenti universitari sull'orizzonte temporale del piano, ovvero dal 2022 al 2026³⁶. Il Ministero, con un apposito decreto, ha infatti modificato sia

cento dell'assegnazione del FIS dell'anno precedente. Il riparto della quota premiale tiene conto della sola quota in valore assoluto di risorse proprie che eccede il 40 per cento del FIS ed è effettuato sulla base dell'incidenza percentuale della spesa di ciascuna regione ammessa a concorrere a tale quota premiale sul totale della spesa delle Regioni ammesse. Pertanto, più alta sarà la percentuale di risorse proprie impiegate dalle regioni rispetto alla soglia minima del 40 per cento, più alta sarà la quota premiale che quella regione otterrà in sede di riparto del FIS. Si è ritenuto, al termine del primo triennio di attuazione, di intervenire sul d.l. n. 798/2017, che aveva cessato di valere, con alcuni correttivi, emanando il nuovo decreto interministeriale MUR-MEF n. 853/2020 per la determinazione dei fabbisogni finanziari regionali e la definizione dei criteri di riparto del FIS ai fini della concessione delle borse di studio per il triennio 2020/2022.

³³ L'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 68/2012 attribuisce allo Stato la competenza esclusiva sulla determinazione dei LEP in materia di diritto allo studio universitario, per garantire l'erogazione dei LEP in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Gli artt. 7 e 8 del d.lgs. di cui sopra, prevedono la determinazione da parte del MUR (di concerto con MEF, d'intesa con Conferenza Stato Regioni, sentito il CNSU) dell'importo e dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio con riferimento a criteri relativi al merito e alla condizione economica degli studenti.

³⁴ Decreto MUR-MEF n. 853 del 12 novembre 2020, scaturito dai lavori di un apposito Tavolo Tecnico permanente inter-istituzionale MUR/MEF/Conferenza delle Regioni, che era stato nominato dal Ministero nel 2017.

³⁵ L'Osservatorio nazionale per il diritto allo studio universitario è stato istituito dall'art. 20 del d.lgs. n. 68/2012 che reca la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio. I compiti dell'Osservatorio sono: a) creare un sistema informativo, correlato a quelli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per l'attuazione del diritto allo studio, nonché per il monitoraggio dell'attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, anche attraverso una banca dati dei beneficiari delle borse di studio, aggiornata periodicamente a cura dei soggetti erogatori; b) procedere ad analisi, confronti e ricerche, anche attraverso incontri con gli enti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano erogatori dei servizi, le università e le AFAM, sui criteri e le metodologie adottate, con particolare riferimento alla valutazione dei costi di mantenimento agli studi, nonché dei risultati ottenuti; c) presentare al Ministro proposte per migliorare l'attuazione del principio di garanzia su tutto il territorio nazionale dei LEP; d) presentare al Ministro, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione annuale sull'attuazione del diritto allo studio a livello nazionale.

³⁶ Si tratta dell'investimento M4C1- 1.7 "Borse di studio per l'accesso all'università", Missione M4, Componente C1. Le risorse del PNRR vengono fatte confluire direttamente nel FIS che risulta dunque incrementato di complessivi 500 milioni per la durata del piano. Il cronoprogramma prevede un incremento a valere sul FIS di 167 milioni all'anno a partire dal 2022 fino al 2024. L'art. 12 del d.l. 6 novembre 2021 n. 152 stabilisce che "In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

l'ammontare delle borse sia i requisiti di eleggibilità per il diritto allo studio: l'importo delle borse verrà dunque aumentato in media di 700 euro all'anno³⁷, mentre è stata estesa la base di studenti idonei³⁸. L'intervento del PNRR prevede inoltre una premialità nell'importo delle borse di studio per studenti con disabilità, per le donne che si iscrivono a corsi nelle discipline scientifiche e per gli studenti che intraprendono programmi di mobilità con l'estero³⁹.

Lo strumento del prestito d'onore, previsto nel decreto legislativo n. 68/2012, art. 3, comma 5, è ancora al vaglio di un Tavolo tecnico inter-istituzionale che vede la presenza di tutti i soggetti interessati tra i quali il MUR, le regioni, il MEF, l'Associazione nazionale enti per il diritto allo studio universitario (ANDISU), la CRUI, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Si rileva il ritardo nel disegno di uno strumento economico importante per l'accesso alla istruzione terziaria da parte di studenti con condizioni economiche svantaggiate.

È da notare come uno strumento importante per potenziare il diritto allo studio, si trova nel programma "Sistema Universitario e formazione post-universitaria": si tratta, infatti, della cosiddetta "no-tax area" ovvero dei fondi con cui il Ministero compensa le università del mancato gettito quando consentono ai propri iscritti un esonero totale o parziale delle tasse universitarie. Il rimborso del mancato gettito avviene attraverso il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), ovvero il fondo di risorse statali che il MUR trasferisce direttamente alle università per garantirne il funzionamento (cap.1694). Questo strumento ha un'importante ricaduta sull'accesso all'istruzione universitaria: incrementa la "no-tax area", ovvero la platea degli studenti universitari cui si applica l'esonero, permette di rafforzare il diritto allo studio per gli studenti meritevoli o che provengono da un ambiente familiare socio-economico più svantaggiato. Il FFO è stato incrementato di ulteriori 165 milioni per le università e di 8 milioni per le AFAM sfruttando le risorse europee del fondo Next Generation EU, a sostegno di questa misura. Questi stanziamenti non sono previsti nel programma del "Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore", bensì suddivisi nei due programmi "Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica" per la parte relativa alle istituzioni AFAM e "Sistema Universitario e formazione post-universitaria" per la parte relativa alle università.

Nel programma del "Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore" ricadono invece le misure atte a favorire la mobilità degli studenti sul territorio nazionale, come le risorse per i servizi abitativi degli studenti universitari. Una novità importante a questo proposito è l'istituzione nella legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 526 e 527) del Fondo per le spese di

2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo".

³⁷ Il MUR col d.m. n. 1320 del 17 dicembre 2021, ha ridefinito gli importi minimi delle borse di studio, applicando agli importi attuali definiti dal d.m. 12 febbraio 2021, un incremento medio pari a euro 700,00 per il periodo di riferimento del PNRR e, dunque, per l'anno accademico 2022/2023 sino all'a.a. 2025/2026, incrementando in misura maggiore l'importo delle borse di studio per gli studenti fuori sede, anche al fine di tenere conto della condizione particolarmente disagiata di questi ultimi, e portando l'importo medio a euro 4.079,33: a) per gli studenti "fuori sede" e per gli studenti "indipendenti" l'importo è incrementato di euro 900,00, così da determinare l'importo di euro 6mila; b) per gli studenti "pendolari" l'importo è incrementato di euro 700,00, così da determinare l'importo di euro 3.598,51; c) per gli studenti "in sede" l'importo è incrementato di euro 500,00, così da determinare l'importo di euro 2.481,75.

Anche per il c.d. "studente indipendente", cioè dotato di un'adeguata capacità di reddito da lavoro dipendente e assimilato, e non residente presso la famiglia di origine da almeno 2 anni, che utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile, viene incrementato il valore del contributo dagli attuali 6mila euro (previsti dal dPCM 2001) a 9mila euro annui. Gli studenti con indicatore ISEE sotto una certa soglia godono di un ulteriore incremento della borsa del 15 per cento. Per quanto riguarda i requisiti di merito per essere eleggibili, il d.m. sostanzialmente conferma i requisiti di merito previsti dal dPCM 9 aprile 2001, prevedendo specifiche deroghe per gli studenti disabili.

³⁸ Il d.m. n. 1320/2021 prevede una soglia più elevata dei limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) allargando così la platea dei potenziali beneficiari. L'ISEE massimo viene portato a 24.335,11 euro, con un incremento di euro 708,79, mentre l'ISPE massimo viene determinato in euro 52.902,43, con un incremento di euro 1.540,85.

³⁹ Il d.m. del MUR n. 1320/2021 prevede per gli studenti impegnati in programmi di scambio all'estero, a condizione che il proprio corso di studi riconosca i cfu conseguiti all'estero, che l'importo della borsa di studio venga incrementato di 600 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi.

UNIVERSITÀ E RICERCA

locazione abitativa degli studenti fuori sede⁴⁰ (cap. 1815) di 15 milioni, contributo che verrà erogato per la prima volta al termine dell'anno accademico 2021/2022⁴¹. Si tratta di fondi per il rimborso delle spese sostenute dallo studente fuori sede e dunque richiede controlli da parte delle università. Considerato che il contributo verrà erogato nel corso del 2022: l'intero importo del fondo risulta dunque come residuo sul capitolo di spesa.

Altri finanziamenti sotto forma di spesa in conto capitale sono dedicati alle residenze per studenti. La decretazione emergenziale, d.l. n. 78/2020 integrato dall'art. 1, comma 525 della legge di bilancio 2021, ha stanziato un contributo di 5,35 milioni ai collegi universitari e alle residenze universitarie (cap. 1696). Inoltre, il d.l. n. 41/2021 ha stanziato 650mila destinate ai collegi universitari per l'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti e per l'ammodernamento delle infrastrutture per la didattica e la ricerca (cap. 1722). Complessivamente il programma ha beneficiato di un incremento di 6 milioni per la decretazione emergenziale varata nel 2021.

La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 523) ha stanziato per la prima volta 5 milioni a titolo di incentivo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale (cap. 1715) da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, i collegi universitari⁴². Questo stanziamento risulta impegnato, ma non pagato e dunque genera residui al 31 dicembre. Infine, l'incremento di 4 milioni per il 2021 previsto dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 522) in favore delle residenze universitarie statali e dei collegi di merito accreditati (cap. 1696 pg 4), è stato erogato, consentendo alle stesse di garantire l'offerta dei servizi e dei posti alloggio in favore degli studenti nonostante la crisi pandemica in atto⁴³.

Un obiettivo importante del Ministero per favorire la mobilità degli studenti è quello di aumentare il numero di alloggi per studenti. A questo scopo la legge n. 338/2000 ha istituito il Fondo per il cofinanziamento delle spese per la costruzione e ristrutturazione delle residenze universitarie (cap. 7273). Il IV bando, ha attinto ai fondi ordinari di bilancio e si è concluso con la selezione di 93 progetti per 10.610 posti alloggio, di cui 4.580 già esistenti messi a norma e 6.030 di nuova realizzazione⁴⁴. Il successivo bando, pubblicato alla fine del 2021, attinge alle risorse del PNRR. Questo V bando beneficia di alcune modifiche alla legge n. 338/2000 per incentivare la ristrutturazione di alloggi e residenze per studenti, aumentando il cofinanziamento pubblico e semplificando le procedure per la presentazione dei progetti⁴⁵. Il Ministero punta però ad attuare la Riforma 1.7 - M4 C1 entro la fine del 2022 nell'ambito degli interventi del PNRR per attivare la collaborazione con i privati allo scopo di incentivare la costruzione di alloggi per studenti universitari e ridurre così il gap tra domanda e offerta.

⁴⁰ Istituito con il decreto interministeriale MUR/MEF n. 1013 del 30 luglio 2021, il fondo non ha potuto essere erogato prima del 2022 a causa di alcuni Atenei che, per quanto riferito dal Ministero, sono in ritardo con i controlli.

⁴¹ Nella deliberazione Cdc n. 16/2020/G "Il finanziamento delle borse di studio: il Fondo Integrativo borse di studio" si osserva come uno dei limiti al diritto allo studio derivi dalla mancanza di mezzi per il sostegno degli studenti fuori sede. Le azioni messe in campo dal MUR (incremento dell'importo delle borse di studio, riduzione dei limiti ISEE superiori per eleggibilità alla borsa, contributi per spese di locazione) vanno nella direzione di correggere le criticità rilevate nella delibera citata. Nella stessa delibera si cita anche la mancanza di alloggi per studenti come una delle limitazioni al diritto allo studio. A questo proposito la Riforma M4C1- 1.7 del PNRR mira a promuovere l'apporto dei privati nella costruzione di nuovi alloggi. In cambio si consentirebbe l'utilizzo degli alloggi per affitti brevi nei periodi di vacanza accademica garantendo così al privato di rivalersi dell'investimento effettuato. Sarà necessario monitorare gli interventi per comprendere quanto ciò potrà contribuire a correggere la carenza di alloggi per studenti universitari.

⁴² Con decreto interministeriale MUR/MEF n. 757 del 9 luglio 2021 è stato effettuato il riparto dei fondi. Il Ministero riferisce in data 25 febbraio 2022 (prot. 1454) che "con successivo decreto del MUR saranno ripartiti i fondi già impegnati nell'E.F. 2021."

⁴³ Con decreto dirigenziale n. 23061 del 30 luglio 2021.

⁴⁴ Il IV bando di cui al d.m. n. 937 del 29 novembre 2016, ha ammesso la quasi totalità degli interventi di 3^a fase del d.m. n. 853/2018 per una quota di cofinanziamento pari a 333,7 milioni.

⁴⁵ Il V bando di cui al d.m. n. 1257 del 30 novembre 2021 si distingue dal IV bando perché beneficia della modifica alla legge n. 338/2000 che ha innalzato la quota del cofinanziamento dal 50 per cento al 75 per cento e ha semplificato le procedure per la presentazione dei progetti che sono ora digitalizzate.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

3.2.2. Programma – 2 “Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica”

In questo programma si rilevano le risorse a valere sui fondi per il funzionamento degli Istituti dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM) statali e degli Istituti Musicali Pareggiati, oltre alle risorse destinate all’edilizia per queste istituzioni.

Il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle AFAM statali (cap.1673) costituisce la fonte principale delle risorse per il funzionamento delle AFAM statali. Il fondo ha beneficiato di un incremento di 7,3 milioni per la decretazione emergenziale, di cui 2,15 milioni dal d.l. n. 78/2020 e 5,15 milioni dal d.l. n. 37/2021. La legge di bilancio 2021 (art.1, comma 889) ha incrementato questo fondo di 8 milioni annui, a decorrere dall’anno 2021, con l’obiettivo di potenziare la no-tax area anche per le AFAM.⁴⁶ Questo incremento riguarda solo gli Istituti statali e non le 22 Istituzioni “statizzande”, che non sono finanziabili con queste risorse, nè attualmente tenute all’applicazione della *no-tax area*. Una volta completato il processo di statizzazione, anche queste istituzioni diventeranno destinatarie delle risorse in argomento.

Anche sul fondo per il funzionamento delle AFAM non statali (cap. 1782) incide la decretazione emergenziale che ha comportato un incremento di 380mila euro per il concorso di 180mila euro dal d.l. n. 18/2020 integrato dalla legge di bilancio 2021 e da 200mila euro dal d.l. n. 73/2021. Risorse sono state previste anche per le istituzioni per l’educazione musicale non statali con l’alimentazione del fondo (cap. 1781) di complessivamente 1,12 milioni, col concorso di 470mila euro dal d.l. n. 18/2020, integrato dall’art. 1, comma 525 della legge di bilancio 2021 e da 650mila euro dal d.l. n. 73/2021. Infine, sempre per l’emergenza, è stato istituito un nuovo fondo per l’acquisto di dispositivi digitali e potenziamento delle piattaforme (cap.1792) alimentato con 6,2 milioni per il decreto emergenziale d.l. n. 41/2021. Le risorse complessive stanziare dai decreti per l’emergenza da Covid-19 per le AFAM sommano a 15 milioni.

Sempre la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 889) ha previsto di allocare 12 milioni per il 2021 e 70 milioni per il 2022, per l’ampliamento delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM⁴⁷. Dopo la ricognizione degli incarichi di docenza non rientranti negli organici un decreto interministeriale⁴⁸ ha stabilito la ripartizione del 95 per cento delle risorse tra le 82 istituzioni AFAM statali, mentre il restante 5 per cento delle risorse sarà ripartito con successivi decreti, una volta concluso il processo di statizzazione delle istituzioni AFAM non statali. Le risorse ripartite sono state preliminarmente suddivise tra quelle destinate a sostenere il costo del personale e quelle destinate all’incremento del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (ovvero a sostenere il costo del salario accessorio)⁴⁹.

Al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali le posizioni di accompagnatore al pianoforte, di accompagnatore al clavicembalo e di tecnico di laboratorio,

⁴⁶ La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 518) rende strutturale a decorrere dal 2021 la disciplina prevista per il 2020 dall’art. 236, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Il d.m. del 4 agosto 2021, n. 1016 innova il precedente decreto n. 295/2020 per le medesime considerazioni previste per le Università.

⁴⁷ La legge di bilancio 2021 ha previsto l’incremento, dal 1° novembre 2021, delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM statali. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le quantità numeriche, suddivise fra personale docente e non docente, da assegnare a ogni istituzione AFAM (art. 1, comma 890, secondo periodo); ha previsto che gli incarichi di docenza attribuiti dalle istituzioni AFAM statali per esigenze didattiche cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche sono ridotti, a decorrere dall’a.a. 2021/2022, in conseguenza dell’incremento di organico (art. 1, comma 891). Come riferisce il Ministero questi 12 milioni non sono stati richiesti in quanto l’ampliamento dell’organico sarà effettuato solo nel 2022.

⁴⁸ Il decreto interministeriale MUR/MEF del 2 novembre 2021, n. 1226 stabilisce di suddividere i 70 milioni stanziati dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 889) per il 2022 così: 64,6 milioni di euro destinati a sostenere il costo dell’ampliamento delle dotazioni organiche delle AFAM e 1,8 milioni assegnati al capitolo 2403/4 dello stato di previsione del MUR “Compensi e indennità per il miglioramento dell’offerta formativa comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore”.

⁴⁹ Per il 2021/2022 sono stati reclutati 408 docenti a tempo indeterminato, come da autorizzazione di cui al d.P.R. 27 luglio 2021. Inoltre nel luglio 2021 sono state effettuate 80 stabilizzazioni di personale tecnico-amministrativo (30 coadiutori, 45 assistenti, 2 collaboratori, 3 direttori di ragioneria), in base all’autorizzazione di cui al d.P.R. 5 maggio 2021. Infine sono state utilizzate 5 facoltà assunzionali relative a direttori amministrativi, mentre altre 9 sono state accantonate e destinate ai bandi in corso di espletamento.

UNIVERSITÀ E RICERCA

nello stato di previsione del Ministero è stato istituito uno specifico fondo (cap.1755 pg 1), con una dotazione pari a 2,5 milioni per l'anno 2021 e a 15 milioni annui a decorrere dall'anno 2022. Per il 2021, il fondo per l'istituzione, nelle dotazioni organiche delle AFAM, delle posizioni di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e di tecnici di laboratorio riporta economie totali pari alla cifra dello stanziamento definitivo.

La legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 535) ha istituito nello stato di previsione del MUR un fondo di 7 milioni (cap.7220) destinato a coprire le spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e ospitano Conservatori di musica. L'obiettivo dell'intervento⁵⁰ era quello di realizzare un massimo di 3 progetti di livello almeno definitivo, compatibilmente con le risorse disponibili, relativi ad immobili di particolare valore storico-artistico, di proprietà dell'istituzione oppure di proprietà di enti pubblici o privati e concessi alla stessa istituzione ad uso gratuito e perpetuo, ovvero ultratrentennale. Le prime due istituzioni selezionate al termine del concorso mediante una graduatoria (Pesaro e Vicenza) hanno provveduto ad inviare, nei termini previsti, la dichiarazione di accettazione del finanziamento e riceveranno il contributo stanziato nel 2022. Il fondo perciò mostra residui per l'intero importo.

Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, aveva previsto uno stanziamento di 12 milioni da assegnare alle AFAM a titolo di cofinanziamento, per interventi finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate (cap.7225)⁵¹. Il bando è andato deserto per la mancanza di risorse disponibili nei bilanci delle potenziali istituzioni beneficiarie. Il Ministero riproporrà il bando ridefinendone le caratteristiche ovvero includendo negli interventi, *partner* con le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi.

Infine dal programma 4 (cap. 7270 pg1), con DRGS 233158, sono stati assegnati 5 milioni per interventi di edilizia ed acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali (cap.7312) alle AFAM. Si registrano residui finali per 5 milioni, l'intera cifra è stata trasferita al PNRR come "progetti in essere".

3.2.3. Programma 3 - "Sistema Universitario e formazione post-universitaria"

In questo programma sono stanziati le risorse per il finanziamento delle università statali, i contributi a favore delle università non statali, gli interventi per l'edilizia universitaria, il supporto alla programmazione e valutazione del sistema universitario e infine le risorse per l'ammortamento mutui per edilizia universitaria.

Il capitolo di spesa (cap.1694) più consistente in questo programma è quello del Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università, FFO, che costituisce il 97 per cento delle risorse del programma, a cui si aggiungono le risorse per le università non statali vigilate dal MUR. Il FFO è la principale fonte di finanziamento delle università statali, oltre che delle università non statali e delle università telematiche che soddisfino i requisiti di accreditamento.⁵²

Nel 2021 lo stanziamento iniziale del FFO è stato di 8.325 milioni con un incremento dell'8,2 per cento rispetto al 2020. Alle risorse stanziati per l'esercizio finanziario 2021, si sono aggiunte le risorse per la legislazione emergenziale varata nel corso del 2021: 40 milioni stanziati dal d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (ripartiti alle università secondo il d.m. 30 giugno 2021, n. 752) per le attività di orientamento e di supporto a studenti con disabilità iscritti ad istituzioni universitarie statali; inoltre, 17,9 milioni stanziati dal d.l. 22 marzo 2021, n. 41 (ripartiti alle università come da d.m. 25 giugno 2021, n. 734) per alimentare il "Fondo per le esigenze

⁵⁰ Decreto MUR/MEF n. 150 dell'11 febbraio 2021.

⁵¹ Art. 64, comma 7: "Al fine di realizzare interventi di investimento finalizzati alla rigenerazione delle periferie urbane disagiate attraverso la realizzazione di nuove sedi delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero alla tutela di strutture di particolare rilievo storico ed architettonico delle medesime istituzioni è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2021 da assegnare alle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica a titolo di cofinanziamento degli interventi di cui al presente comma".

⁵² Il d.m. n. 1059 del 9 agosto 2021 elenca le risorse che alimentano il Fondo, sia la legge di bilancio 2021 sia i nuovi decreti varati entro agosto 2021 e stabilisce le modalità di riparto a seconda dei diversi utilizzi.

LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO

emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”.

Le risorse del FFO sono state ripartite tra le università statali in base a principi stabiliti in anticipo. La quota base, pari a 4.186 milioni (circa il 50 per cento dell'intero FFO) viene così ripartita: 1.800 milioni (circa il 21 per cento dell'intero Fondo) come trasferimenti alle università statali in proporzione al costo standard per studente in corso per il triennio 2021-2023; 2.060 milioni (circa il 25 per cento dell'intero Fondo) con criteri perequativi. Una seconda quota del FFO, pari a 2.223 milioni (il 26,5 per cento dell'intero FFO) viene ripartito in maniera premiale per il 60 per cento sulla base degli esiti della valutazione della ricerca⁵³ e per il 20 per cento in base alla qualità del reclutamento e infine per il 20 per cento in base ai risultati raggiunti, relativamente agli indicatori prescelti da ciascun ateneo, tra quelli indicati nelle linee generali di indirizzo della programmazione delle università per il triennio 2021-2023.⁵⁴ Una terza parte del FFO, pari a 1.090 milioni (il 13 per cento dell'intero Fondo) viene utilizzata per interventi previsti da disposizioni legislative tra cui meritano di essere menzionati: 271 milioni per il finanziamento del quarto anno del quinquennio 2018-2022 dei dipartimenti di eccellenza⁵⁵; 296,5 milioni per assunzioni di ricercatori a tempo determinato di tipo b)⁵⁶ e 40 milioni per il d.l. emergenziale del 25 maggio 2021 n. 73 per attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione. Una quarta quota del FFO è utilizzata per interventi a favore degli studenti, tra cui 270 milioni – di cui 165 milioni di incremento reso strutturale dalla legge di bilancio 2021 – per rimborsare le università del mancato gettito dovuto all'introduzione

⁵³ È da notare che questa parte del FFO è stata ripartita tenendo conto ancora dei risultati della vecchia VQR, in quanto gli esiti della più recente valutazione della ricerca, VQR 2015-2019, come previsto dal d.m. 11 agosto 2021 n. 444 si sono conclusi successivamente alla ripartizione. La terza Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) realizzata dall'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca), riferita al quinquennio 2015-2019 e avente ad oggetto la valutazione dei risultati della produzione scientifica e delle attività di Terza Missione delle Istituzioni di formazione superiore e di ricerca italiane si è conclusa infatti il 24 marzo 2022. I lavori di valutazione della VQR sono iniziati a novembre 2020 e sono terminati a febbraio 2022; i risultati sono stati approvati dall'ANVUR il 24 marzo 2022 e trasmessi successivamente al MUR.

⁵⁴ Il d.m. n. 289 del 25 marzo 2021 ha previsto 100 milioni per il 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 finalizzate alla promozione dell'attività di ricerca svolta dalle università e alla valorizzazione del contributo del sistema universitario alla competitività del Paese. Le risorse sono ripartite per il 70 per cento a supporto degli obiettivi generali di sviluppo delle attività di ricerca libera e di base degli Atenei; e per il 30 per cento alla valutazione dei risultati dei programmi degli Atenei di cui al comma 2.

⁵⁵ Il fondo istituito dalla legge n. 232/2016, art. 1, commi 314–337, prevede uno stanziamento di 271 milioni annui per i 180 Dipartimenti selezionati, denominati Dipartimenti di Eccellenza e l'assegnazione a ciascuno di questi di un importo medio pari a 1.350 milioni annui (più 250 mila euro annui per la realizzazione di infrastrutture per i Dipartimenti di area CUN 1–9) allo scopo di realizzare un piano di sviluppo dipartimentale che includa azioni di reclutamento, infrastrutture, premialità al personale e didattica di elevata qualificazione. È attualmente in corso il monitoraggio annuale sulle attività 2021 che comporta la valutazione circa la corrispondenza tra l'utilizzo delle risorse e gli obiettivi del progetto; il rispetto dei vincoli di budget previsti al comma 335, della norma in relazione al reclutamento del personale. In caso di giudizio negativo l'Università non potrà presentare, per lo stesso Dipartimento, domanda nel prossimo bando per i 180 Dipartimenti da ammettere al finanziamento per il quinquennio 2023-2027. La graduatoria dei 350 Dipartimenti che potranno presentare un progetto per l'ammissione a finanziamento, verrà stilata usando l'Indicatore di Performance Dipartimentale (ISPD) calcolato da Anvur sulla base dei risultati della VQR 2015–2019. Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 232/2016, la presentazione dei progetti per l'ammissione a finanziamento è prevista per il 1° maggio 2022, con un termine di 90 giorni, e la selezione è prevista entro il 31 dicembre 2022.

⁵⁶ La legge n. 8/2020 aveva previsto 96,5 milioni da assegnare nel 2021 alle università per assumere ricercatori a tempo determinato di tipo b) (primo piano straordinario). Queste risorse sono state incrementate ulteriormente con il d.l. n. 34/2020 (art. 238, comma 1 e 3) con ulteriori 200 milioni nel 2021 a sostegno di un secondo piano straordinario di assunzioni di RTD-b. La legge ha trovato applicazione nel d.m. 16 novembre 2020, n. 856, che ha incrementato le risorse a disposizione con un secondo piano straordinario di assunzioni di RTD-b consentendo di assumere altri 3.331 ricercatori entro il 31 ottobre 2022. Il d.l. n. 76/2020 (legge n. 120/2020, art. 19, comma 1, lettera f) ha previsto la possibilità di anticipare il passaggio da ricercatore a tempo determinato di tipo b) a professore associato, in presenza di abilitazione scientifica nazionale, qualora l'università abbia le risorse necessarie nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato. L'insieme di queste norme contribuisce a ridurre l'età media dei docenti universitari, così come gli anni di precarietà nelle carriere dei giovani ricercatori.